

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO

A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI UDINE

STATUTO ASSOCIATIVO

Approvato dall'Assemblea degli Associati

Del 10 novembre 2023

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita ai sensi del primo libro del Codice Civile e del D.Lgs. 36/2021 e ss.mod. l'Associazione sportiva denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia Arcieri Udine" in breve "A.S.D. Compagnia Arcieri Udine" senza personalità giuridica.
2. L'Associazione ha sede in Udine, viale Dello Sport. La variazione della sede all'interno della stessa Regione non costituisce modifica statutaria.
3. Essa ha facoltà di costituire o sopprimere sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

Art. 2 - Scopo e Attività

1. L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale e non ha fini di lucro. Essa si propone di promuovere, favorire e sviluppare la pratica, agonistica e non agonistica, del tiro con l'arco in tutte le sue specialità.
2. L'associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D. Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021, avente per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del Tiro con l'Arco, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.
3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica del tiro con l'arco nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina

sopra indicata. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale. Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio Direttivo nel rispetto di eventuali linee guida indicate all'Assemblea degli associati.

4. L'Associazione potrà collaborare, mantenendo una posizione di indipendenza, con altri Enti sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici e Associazioni per lo sviluppo di iniziative correlate, affini o complementari ai propri fini istituzionali.
5. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle Federazioni e/o Enti di Promozione, e in generale, di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Art. 3 - Affiliazione

1. Per lo svolgimento dell'attività sportiva agonistica e dell'attività didattica, l'Associazione aderisce alla Federazione Italiana Tiro con l'Arco (FITARCO), ne osserva le direttive e i regolamenti e fa riferimento ai suoi principi ispiratori. L'associazione inoltre accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell' I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutte le disposizioni statutarie della FITARCO (Federazione Italiana di Tiro con l'Arco), e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi.
2. L'associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del C.O.N.I., della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco o di altre Federazioni Nazionali od enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Art. 4 - Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata.

Titolo II

I Soci

Art. 5 - Requisiti

1. I Soci possono essere:
 - a) Ordinari - Sono coloro che aderiscono all'associazione successivamente alla sua costituzione.
 - b) Giovanili - Sono coloro che appartengono alla classe juniores o precedenti. Per i minori la domanda di adesione sarà sottoscritta dall'esercente la patria potestà.
 - c) Familiari - Sono il coniuge o i parenti di primo o secondo grado di un socio ordinario.
 - d) Onorari - Sono le persone fisiche od enti che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell'associazione. La nomina avviene con delibera del Consiglio Direttivo.
2. Possono essere Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi, senza distinzione di sesso, razza o religione.
3. Coloro che aspirano ad entrare nell'Associazione devono avanzare domanda al Consiglio Direttivo, che provvederà ad esaminarla, e versare la quota di iscrizione fissata di anno in anno dallo stesso. Se entro quindici giorni l'aspirante non riceve un provvedimento di diniego espresso, la domanda si intende accolta.
4. È espressamente esclusa l'adesione a tempo determinato.
5. La quota non è trasferibile né rivalutabile e non è rimborsabile.

Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci, in regola con il pagamento della quota sociale, hanno il diritto:
 - a) di partecipare ad ogni attività, agonistica e non, organizzata dalla Associazione;
 - b) di usufruire di tutti i servizi predisposti dalla Associazione;
 - c) di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
 - d) di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
 - e) di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - f) di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
2. I Soci hanno il dovere:
 - a) di corrispondere la quota sociale annualmente determinata dal Consiglio Direttivo;

- b) di osservare il presente Statuto, i Regolamenti federali e le norme emanate dal C.I.O., dalla WORLD ARCHERY e dal C.O.N.I.;
 - c) di comportarsi con correttezza, lealtà e probità nell'esercizio della pratica sportiva osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive;
3. I Tecnici devono operare tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività;
 4. La mancata osservanza dei doveri sanciti nel presente statuto comporta le sanzioni comminate dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Perdita della qualifica di Socio

1. La qualifica di Socio si perde per morte, recesso, morosità o indegnità ed è disposta dal Consiglio Direttivo il quale, entro breve termine, comunica il provvedimento al Socio escluso con mezzi adeguati.
2. Contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo, il Socio può ricorrere, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, all'Assemblea dei Soci.

Titolo III La Struttura

Art. 8 - Organi Sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Gli Organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei Soci,
 - b) il Presidente,
 - c) il Consiglio Direttivo,
 - d) l'Organo di Revisione (Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico).
3. Tutte le cariche sociali sono onorifiche, non danno diritto ad alcun compenso, ed hanno durata quadriennale. Le elezioni si terranno entro il termine stabilito per la convocazione della prima Assemblea ordinaria successiva ai Giochi Olimpici estivi.

Art. 9 – L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è l'organo deliberativo dell'associazione. Hanno diritto a prendervi parte tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale. Alle assemblee sono

convocati anche gli associati minorenni che vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio del minore.

- L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro il primo trimestre dalla chiusura dell'esercizio sociale ed è competente a deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo nonché alla nomina e alla revoca degli Organi sociali secondo le disposizioni del presente statuto.
- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

2. L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto a voto.
3. I consiglieri non hanno diritto di voto nelle assemblee di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
4. In caso di assemblea elettiva, la convocazione deve essere comunicata almeno 60 giorni prima dello svolgimento ed il quorum costitutivo in seconda convocazione non può essere inferiore al 20% degli aventi diritti al voto.
5. La nomina degli Organi sociali avviene a scrutinio segreto. L'Assemblea provvede ad eleggere tra i suoi membri tre scrutatori.
6. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con l'intervento di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti o rappresentati.
7. Ogni Socio ha diritto ad esprimere un solo voto.
8. In caso di assenza, ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante il conferimento di apposita delega scritta.
Ogni Socio può ricevere n. 2 deleghe.
I membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Revisione non possono rappresentare Soci in Assemblea nei casi di approvazione del bilancio e deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri.
9. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, viene convocata di regola dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo può procedere alla convocazione dell'Assemblea previa apposita delibera.
I Soci che rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti possono formulare motivata richiesta di convocazione dell'Assemblea al Presidente indicando gli argomenti all'ordine del giorno. In questo caso, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro e non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Art.10 - Il Presidente

1. Al Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci, spetta la firma sociale e la rappresentanza legale della Associazione di fronte a qualsiasi organismo, ente o autorità sportiva, amministrativa e giudiziaria.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo, tutte le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

Art.11 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si compone di un minimo di 5 ed un massimo di 7 membri, compreso il Presidente, persone fisiche, di cui uno eletto dagli atleti come loro rappresentante ed uno eletto dai Tecnici iscritti all'albo. I membri restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
2. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo ambito il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
3. Il Consiglio Direttivo affianca il Presidente negli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari nonché per la direzione e l'amministrazione dell'Associazione. In particolare:
 - a) Fissa le direttive per l'attuazione degli scopi statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità e ne controlla l'esecuzione;
 - b) Delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
 - c) Redige i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
 - d) Stabilisce annualmente l'importo delle quote associative.
4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
5. Il Consiglio Direttivo decade:
 - a) per dimissioni e/o revoche contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
 - b) per dimissioni, revoca o impedimento definitivo del Presidente;
 - c) per contemporanea vacanza, per qualunque causa, della metà più uno dei suoi componenti;
 - d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'assemblea.

In questi casi il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare l'assemblea straordinaria entro sessanta giorni, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, nel frattempo curando l'amministrazione ordinaria. Nel caso in cui durante il corso dell'esercizio venissero a mancare un numero di consiglieri non superiore alla metà dei componenti del direttivo e l'operatività dell'organo non risultasse compromessa, si procederà all'integrazione dell'organo collegiale con la chiamata del numero di

componenti necessario tra i candidati non eletti alla carica di consigliere, scorrendo la graduatoria sulla base dei voti conseguiti, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. Qualora non fosse possibile l'integrazione dell'organo, il consiglio direttivo proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile, che provvederà alla elezione dei consiglieri vacanti per l'integrazione dell'organo.

6. In caso di decadenza del Presidente e di tutti i consiglieri, la convocazione dell'Assemblea deve essere disposta dall'Organo di Revisione entro i medesimi termini.
7. È fatto divieto ai Consiglieri dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

Art.12 - L'Organo di Revisione

1. L'Assemblea dei soci nomina il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico, anche non soci. Al suo interno il Collegio nominerà il Presidente.
2. Non possono essere eletti Revisori dei conti né il Presidente, né i membri del Consiglio Direttivo salvo che siano decaduti e non abbiano svolto tali funzioni per almeno un esercizio sociale.
3. I membri dell'Organo di Revisione restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
4. L'Organo di Revisione vigila sull'Amministrazione sociale, esamina i documenti contabili e sottoscrive, salvo motivate riserve, il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
5. L'Organo di Revisione ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee.
6. Qualora l'Organo di Revisione riscontri gravi irregolarità amministrative, ha il potere di convocare l'Assemblea dei soci per i provvedimenti del caso.

Titolo IV

Esercizio Sociale – Patrimonio

Art.13 - L'esercizio sociale

1. L'esercizio sociale è annuale e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo approva entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale i progetti del bilancio preventivo e consuntivo da trasmettere all'Organo di Revisione, almeno quindici giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'Assemblea dei soci.

3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Art.14 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, entrate derivanti dalle ulteriore attività connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del C.O.N.I., del C.I.P., della Società Sport e Salute S.p.A., delle Federazioni Sportive Nazionali, o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.
2. È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione sia durante la vita sociale che all'atto dello scioglimento, salvo che detta distribuzione non sia imposta per legge.

Titolo V

Scioglimento dell'associazione

Art.15 – Scioglimento e liquidazione dell'associazione

1. Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

Copia del verbale dell'Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento dell'Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviata per conoscenza alla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco. Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d'appartenenza.

2. Liquidazione

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ. Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, oppure in caso di mancanza totale degli Associati il Consiglio Direttivo, deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e alla definizione dei relativi poteri. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti. La nomina fatta dall'Assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale. I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo. I liquidatori deliberano a maggioranza. Nel caso in cui non vi provveda l'Assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, degli Associati, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

Art.16 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile, dello Statuto e del Regolamento FITARCO.